

Il Presidente ricorda le regole ai “suoi” giudici. L’ispezione non viola l’indipendenza del pm

di Nicolò Zanon

Il ministro Alfano fa bene a sottolineare che il ruolo del Capo dello Stato, che presiede anche il Csm, è in un'occasione come questa quanto mai decisivo e opportuno. E' proprio la sensibilità dell'attuale Presidente ad evitare che lo scontro tra Csm e Ministro, sullo sfondo dell'ispezione ministeriale disposta sulla Procura di Trani, divampi ulteriormente, con conseguenze imprevedibili. Il riflesso del Csm alla decisione di Alfano era stato infatti pavloviano e davvero sopra le righe. Appartiene alle competenze del Ministro della Giustizia un potere di alta sorveglianza ed ispezione sugli uffici giudiziari della magistratura ordinaria. Esso si manifesta, in particolare, nell'articolo 7 della legge 1311 del 1961, a tenore del quale il Ministro può in ogni tempo, allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Non è peregrino fondare tale potere sull'articolo 110 della Costituzione, come stabili in passato anche la Corte costituzionale, anche in vista della responsabilità politica che il Ministro assume di fronte alle Camere per il funzionamento della giustizia.

Tale potere d' ispezione non può certamente incidere sull'indipendenza funzionale dei pubblici ministeri e dei giudici, cioè sulla loro libertà d'indagine e di decisione, che sono tutelate dalla Costituzione. Ma ben può essere esercitato su eventuali modalità "esterne" di gestione dell'attività giudiziaria, tanto più in casi - come quelli relativi all'inchiesta di Trani - in cui risulta per tabulas che è stato commesso un reato, cioè la violazione del segreto istruttorio, rivelatasi attraverso la pubblicazione sulla stampa del contenuto di intercettazioni telefoniche che, allo stato, ancora da tale segreto dovevano essere coperte. Chi è, come abbia fatto arrivare ai giornali tali intercettazioni, se vi sia stato dolo o negligenza di sorveglianza e da parte di quali soggetti, è uno degli accertamenti da svolgere dagli ispettori ministeriali (l'altro è relativo a chiarire come diamine si radichi a Trani la competenza a indagare su reati in ipotesi commessi univocamente altrove, altro aspetto sconcertante e poco comprensibile). Ed è accertamento che ovviamente non deve limitare per nulla la libertà investigativa dei pubblici ministeri, ma ha lo scopo di verificare che tutto si sia svolto nelle forme legali. Molti componenti del Csm avevano invece reagito immediatamente, chiedendo alla I commissione dell'organo l'apertura di una "pratica a tutela", cioè di una procedura, che di solito si conclude (nel plenum del Csm) con l'approvazione di una mozione di "censura " per il soggetto o l'istituzione che abbia leso, con il proprio comportamento, il sereno e indipendente esercizio di funzioni giurisdizionali. Il comunicato del Presidente Napolitano riporta il Csm al rispetto delle regole: per l'apertura di una pratica a tutela non c'erano le condizioni, poiché l'ispezione ministeriale è legittimamente disposta, e la Commissione del Csm competente a occuparsi della vicenda è semmai la VI, quella che si occupa di questioni di carattere generale connesse a rapporti istituzionali. Dato inoltre centrale, Napolitano richiama il regolamento del Csm, in base al quale l'organo non può pronunciarsi preventivamente sullo svolgimento delle ispezioni, ma solo prendere in esame le relazioni conclusive su di esse. Proprio la "pronuncia preventiva" sull'operato degli ispettori, quasi evocata da alcune dichiarazioni del vice-presidente Mancino, era in effetti suonata sconcertante: come se il fatto stesso di esercitare una legittima prerogativa ministeriale comportasse una sorta di lesa maestà...

Il comunicato del Quirinale aggiunge che esistono nell'ordinamento i rimedi opportuni nei confronti di eventuali violazioni compiute dai magistrati titolari dei procedimenti. Se si trattasse di reati, il magistrato ne risponde come qualunque altro cittadino, e l'ordinamento giudiziario prevede anche ipotesi di sospensioni cautelari dalle funzioni, nelle more dell'accertamento delle responsabilità penali, da adottarsi dal Csm stesso. L'esercizio dell'azione disciplinare, se viceversa risultassero non già reati, ma illeciti disciplinari, è l'altra ipotesi immaginabile.

Senza che suoni inutile piaggeria: chi evoca a sproposito scenari "sudamericani" trascura proprio che al Quirinale c'è un Presidente della Repubblica.